

PARTE PRIMA

Considerazioni generali

La presente relazione, pur dovendo riguardare l'andamento della giustizia tributaria per l'anno 2010, non può ignorare che nel corso del presente anno sono intervenuti ripetuti interventi legislativi che hanno interessato aspetti rilevanti di tutto il sistema giustizia tributaria, e cioè sia la giurisdizione e sia la magistratura tributaria. In considerazione di tali eventi, questo Consiglio ha ritenuto di far precedere la relazione sullo stato della giustizia tributaria nel 2010 da una elencazione della predetta normativa e dalle conseguenze che, a suo parere, la stessa potrebbe avere sul sistema.

Prima, però, di affrontare tali temi, questo Consiglio non può non evidenziare, e denunciare, che gli interventi normativi *de quibus*, i quali hanno inciso profondamente sull'assetto della giustizia tributaria, e i cui effetti si faranno sentire ancor di più nel futuro, sono stati predisposti senza il minimo coinvolgimento di questo organo di autogoverno. Ciò, oltre che costituire una palese violazione di quelle che sono le prerogative e competenze del Consiglio, può comportare, come è avvenuto (si pensi alla disciplina delle incompatibilità) che la normativa predisposta rischi addirittura di paralizzare, invece che rendere più efficiente, il sistema giudiziario tributario.

Gli interventi normativi cui si è fatto cenno hanno riguardato sia l'aspetto ordinamentale che quello processuale della giustizia tributaria. In particolare, il legislatore, con le Leggi n. 111 del 15 luglio 2011 (di conversione, con modifiche, del DL 6 luglio 2011 n. 98), n. 148 del 14 settembre 2011 (di conversione del DL 13 agosto 2011 n.138) e n. 183 del 12 novembre 2011 è intervenuto:

- 1) sulla programmazione del lavoro degli uffici giudiziari tributari;
- 2) sull'assetto della magistratura tributaria;
- 3) sul Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- 4) sul processo telematico;
- 5) sulle norme organizzative

(1)**Programmazione del lavoro degli uffici giudiziari tributari.**

L'art. 37 del DL n. 98/2011 dispone che *1. I capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti... tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa. 2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. ... 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti... tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett.b. 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art.16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole... del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al DPR 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso*

di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

Con queste norme, il legislatore ha voluto prevedere una programmazione vera e propria, anche ai fini di una sua verifica, dell'attività giurisdizionale tributaria, prevedendo la redazione di un "piano di lavoro" per ogni anno giudiziario e la verifica della sua attuazione. Tale previsione potrebbe, però, contribuire al miglioramento dell' *efficienza del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie* (come recita la rubrica dell'articolo in questione) solo in presenza di altre imprescindibili condizioni: *in primis*, un adeguamento delle piante organiche delle CC.TT., un potenziamento delle strutture e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie e un aumento dei compensi dei magistrati tributari. In un contesto, infatti, in cui nelle CC.TT. il numero dei giudici tributari assegnati risulta inadeguato rispetto al contenzioso presente, in cui il personale amministrativo, per oggettive carenze di organico, non riesce a "lavorare" che un numero limitato di fascicoli, anche l'ausilio di giovani praticanti o dottorandi sarebbe del tutto inutile, attesa l'impossibilità di aumentare il numero delle cause da trattare. A ciò si aggiunga il fatto che, essendo l'attività del magistrato tributario remunerata in modo poco più che simbolico, buona parte dei giudici tributari non sarebbe disponibile ad un aumento del proprio impegno, avendo essi la necessità di procurarsi un reddito dignitoso dalle loro altre attività professionali. Di qui, dunque, la necessità primaria di un adeguamento delle strutture e del personale amministrativo (cosa certamente non realizzabile con il distacco di personale delle Forze Armate, per come previsto dal comma 7 dell'art. 39 dello stesso DL n. 98/2011) e di un adeguamento dei compensi. Solo in questo caso, la programmazione annuale e l'inserimento di nuovi collaboratori del magistrato potranno seriamente contribuire allo smaltimento dell'arretrato e alla celerità dei giudizi. Nella direzione di un reperimento delle risorse necessarie all'aumento dei compensi dei magistrati tributari potrebbe andare la istituzione del contributo unificato nel processo tributario avvenuta sempre con l'art. 37 della Legge n. 111/2011 (*all'art. 13, del dpr n. 115/2002, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente: 6 quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti alle Commissioni*

tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi ...) sempreché lo stesso sia effettivamente destinato a tal fine. La previsione, infatti, che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6,7,e 8 (derivante, cioè, dalla corresponsione del contributo unificato) è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, sembra attribuire una certa genericità alla destinazione di tali somme le quali, prima di essere indirizzate a tali fini dovranno subire una ulteriore decurtazione. Dispone, infatti, il comma 11 dell'articolo 37 del DL n. 98/2011 che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo... e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti ... in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso... Come se non bastasse il successivo comma 12 dispone che Ai fini del comma 11, il Ministero della Giustizia e gli organo di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ... entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il

dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento. Infine, il comma 13 prevede che ... gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

(2)

Assetto della magistratura tributaria.

Gli interventi su tale punto hanno riguardato:

- 2a) le modalità di reclutamento dei nuovi giudici tributari;
- 2b) il sistema delle incompatibilità;
- 2c) la soppressione dell'obbligo di residenza per i giudici tributari;
- 2d) l'istituto del trasferimento dei giudici tributari

(2a)

Modalità di reclutamento dei nuovi giudici tributari

L'art. 39 del DL n. 98/2011, al riguardo, ha disposto che *al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di presidenza provvede a indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'art.9 del DLGS 31 dicembre 1992 n.545, senza previo espletamento della procedura di cui all'art. 11, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del DLGS 31/12/1992 n.545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni. La legge di conversione n. 111/2011, art. 39, ha disposto che le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate. A seguito di detta norma, con la quale il legislatore ha voluto riservare ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili i concorsi per la copertura di 960 posti di*

giudice tributario provinciale e regionale, questo Consiglio ha, preliminarmente provveduto a prendere atto del bando di concorso interno, pubblicato immediatamente prima dell'approvazione della Legge n. 111/2011 e poi ad emanare il bando pubblicato sulla G.U. del 16/08/2011. Con il successivo intervento di cui all'art. 4, comma 39 della legge 12 novembre 2011, n. 183 il legislatore ha statuito che *Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni ed immessi in servizio, anche in soprannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni.* All'esito di tali procedure, la magistratura tributaria sarà composta in misura prevalente da componenti provenienti dalle altre magistrature, con una contrazione della componente proveniente dal mondo delle professioni. A ciò si aggiunga il fatto che la stessa Legge n. 111/2011, sempre l'art. 39, ha previsto l'inserimento all'art. 9 del DLGS n. 545/92, dopo il comma 2, del comma 2 bis il quale prevede che *per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello stato a riposo.* Tale stato di cose induce ad alcune immediate riflessioni. La presenza di giudici tributari provenienti da altre magistrature non potrà che rafforzare l'esigenza, più volte rappresentata da questo Consiglio, di pervenire, in ossequio al dettato costituzionale, ad un assetto della magistratura tributaria che ne garantisca la piena indipendenza, come già avvenuto per le magistrature consorelle. Con la riduzione dei giudici tributari provenienti dal mondo delle professioni, però, vi è il fondato pericolo che si possa ridurre tutto quel bagaglio di conoscenze tecniche (si pensi, solo per dirne una, alla materia dei bilanci) che finora hanno rappresentato uno dei punti di forza della giustizia tributaria e che hanno fatto sì che, nell'ambito dei relativi processi, solo in rarissimi casi si facesse ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio, con notevole abbreviamento dei tempi processuali. Inoltre, provenendo buona parte dei magistrati ordinari da uffici già soffocati da notevole arretrato, gli stessi saranno tenuti ad un sforzo lavorativo straordinario, atteso che la nuova disposizione di cui all'art. 37 del DL n. 98/2011, richiede loro già un impegno notevole negli uffici di provenienza.

(2b)

Il sistema delle incompatibilità

Su tale materia una prima modifica è stata operata con la Legge n. 111/2011, la quale, intervenendo sull'art. 8 del DLGS n. 545/92:

- Ha sostituito il testo della lett. i) del primo comma, il cui nuovo testo recita: *coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;*

- Ha soppresso la lett. m) del primo comma (che riguardava la c.d. incompatibilità parentale), inserendo una lett. m bis), che prevede(va) l'incompatibilità per *coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi ruoli e il personale dipendente individuati nell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni;*

- Ha inserito dopo il comma 1, il comma 1 bis il quale prevede che *non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del primo comma nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti;*

- Ha previsto che *all'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nelle norme appena citate provvede il consiglio di presidenza della giustizia tributaria;*

- Ha aggiunto al testo del secondo comma dell'art. 8, dopo la parola coniugi la parola conviventi, cosicché il nuovo testo di detto comma risulta essere il seguente: *non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.* La Legge n. 148/2011, di conversione del DL 13 agosto 2011 n. 138, è nuovamente intervenuta sull'art.8, prevedendo:

- L'aggiunta, in fine alla lettera *m bis*) delle parole *ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)*; a seguito di tale modifica il testo della suddetta lettera *m bis*) risulta essere il seguente: *coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi ruoli e il personale dipendente individuati nell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)*;

- La sostituzione al comma 1 bis delle parole *parenti fino al terzo grado* con le parole *fino al secondo grado*; il testo di tale comma è divenuto, perciò, *non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al **secondo** grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al **secondo** grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del primo comma nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.*

Tali interventi normativi vanno nella giusta direzione del rafforzamento dell'esercizio sereno ed imparziale della funzione giurisdizionale del giudice tributario; sarebbe stato, però, opportuno che, a fronte di tali interventi, il legislatore avesse definito l'attività di consulenza tributaria di cui alla citata lett.i) del primo comma dell'art.8 e avesse provveduto ad una limitazione territoriale di tale causa di incompatibilità, così come previsto per la incompatibilità parentale di cui alla successiva lett. *m bis*) dello stesso articolo.

La eccessiva genericità del concetto di "consulenza tributaria", infatti, per come dimostrato dalla copiosa giurisprudenza amministrativa al riguardo, continuerà a creare incertezza sulle attività consentite e sulle attività vietate al giudice tributario, aumentando da un lato l'ambito di interpretazione della giurisprudenza e dall'altro l'incertezza dei magistrati tributari. Né può sostenersi che l'attività di consulenza tributaria possa essere limitata alla detenzione delle scritture contabili (detenzione, intesa, naturalmente, nel senso di concreto intervento sul contenuto di esse da parte del soggetto detentore e non nel senso di mera detenzione materiale) o di redazione dei bilanci, non consentendo tale conclusione la lettera della legge, la quale parla di esercizio di consulenza tributaria, di detenzione delle scritture contabili e di redazione di bilanci. Sul punto, perciò, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento legislativo

che facesse chiarezza su una materia tanto delicata. Attesa tale genericità e, dunque, generalità del concetto di consulenza tributaria, sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse limitato ad un determinato ambito territoriale tale causa di incompatibilità, anche in considerazione dell'ulteriore fatto che la funzione di giudice tributario, soprattutto in considerazione dei compensi per essa previsti, è svolta contestualmente ad altre attività, soprattutto professionali. Orbene, una regionalizzazione della c.d. incompatibilità diretta, magari con la stessa estensione prevista per quella c.d. parentale, da un lato garantirebbe la serenità e imparzialità dello svolgimento della funzione, attesa anche l'applicazione al giudice tributario delle norme sull'astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del CPC, ed in particolare del n.1, comma 1 di detto articolo, dall'altra consentirebbe ai magistrati tributari il parziale svolgimento dell'attività professionale, indispensabile, allo stato, ai fini del conseguimento di un reddito dignitoso.

(2c)

Soppressione dell'obbligo di residenza dei giudici tributari

L'art.4, comma 40 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha, infatti, abrogato la lett. f) comma 1 dell'art.7 del Dlgs n. 545/92 (norma che prevedeva tra i requisiti generali per la nomina a giudice tributario *l'aver o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria*). La stessa norma ha aggiunto, *ad abundantiam*, che *il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio e ribadisce che, comunque, restano ferme le incompatibilità previste dall'art.8 dello stesso DLGS n. 545 /92.*

(2d)

Istituto del trasferimento e procedure di interpello

Con l'art. 4 comma 40 della Legge n. 183/2011, il legislatore ha previsto che *i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.* L'introduzione di tale norma pone diversi interrogativi, quali quello se il trasferimento dei giudici tributari riguardi

solo lo spostamento territoriale del magistrato ovvero possa essere utilizzato anche per il cambio di funzione di quest'ultimo.

(3)

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Tale intervento suscita più di una perplessità non solo, come già detto, perché operato senza la previa consultazione di quest'ultimo, ma anche perché esso sembra andare nel senso di un depotenziamento dell'autonomia ed indipendenza di detto organo. Analizzandole rapidamente:

- l'art. 39, comma 2 lett. e) dello stesso DL n. 98/2011 ha soppresso le parole "sull'andamento dei servizi di segreteria", all'art. 15, comma 1 del DLGS n. 545, per cui il testo attuale del suddetto articolo risulta essere "Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti."

La norma appena citata, nel suo testo originario, aveva cercato di risolvere la difficile convivenza, a livello giuridico, tra i giudici tributari e il personale amministrativo. Era naturale che solo un ottimale coordinamento delle attività dei primi e dei secondi avrebbe potuto garantire, come è avvenuto nella maggior parte delle commissioni tributarie, il buon andamento della giustizia tributaria.

Tale coordinamento poteva e doveva svolgersi, atteso il ruolo servente del personale amministrativo nei confronti della funzione giurisdizionale, da parte del soggetto investito della maggiore responsabilità nell'ambito della funzione giurisdizionale e cioè del Presidente della Commissione, provinciale e regionale.

Di qui la previsione da parte del legislatore di un potere di vigilanza sui servizi di segreteria da parte di detti soggetti. L'aver eliminato, con la soppressione dell'inciso in esame e con l'aggiunta dell'aggettivo *giurisdizionale* dopo le parole *esercita la vigilanza* del secondo periodo di detto articolo, tale potere di vigilanza, forse nel tentativo di separare apparati che non sono separabili, attesa la identica funzionalizzazione delle rispettive attività, invece di rappresentare un passo avanti nella direzione dell'efficiente ed efficace svolgimento della funzione giurisdizionale sembra essere un passo indietro, vista la sua direzione verso una netta separazione delle attività amministrative e di quelle giurisdizionali connesse alla funzione. Né tale necessità di coordinamento può ritenersi mantenuta dalla introduzione, sempre nel primo comma dell'art. 15 citato della norma che dispone che *Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria*

commissione, attesa la farraginosità della procedura e la poca efficacia della stessa (si pensi solo alla necessità di immediata riallocazione dei funzionari, la quale imporrebbe di intervenire immediatamente, piuttosto che attendere una relazione del presidente della commissione al MEF, un esame da parte di questo della situazione, magari con richiesta di un'altra relazione al direttore della segreteria per giungere, finalmente, alla emanazione delle necessarie disposizioni;

- l'art. 39, comma 2, lett. *f*), ha sostituito il comma 2 bis) dell'art. 17 del DLGS n. 545/92, il quale prevedeva che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria eleggesse nel suo seno il presidente e due vicepresidenti, il cui nuovo testo dispone che *Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento*. Tale norma, oltre a limitare fortemente il potere di scelta di questo organo di autogoverno, comporterà che il potere di rappresentanza esterna di esso e di coordinamento dei lavori sarà affidata ad un soggetto completamente estraneo alle esperienze e alle problematiche della giustizia tributaria;

- l'art. 39, comma 2 lett. *g*), numero 1, ha sostituito la lett. *m*) dell'art. 24 del DLGS n. 545/92 - il quale nel suo vecchio testo prevedeva che il CPGT esprimesse il proprio parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie - la cui nuova formulazione dispone che il CPGT *esprime parere sul decreto di cui all'art. 13* (e cioè sul decreto con il quale il Ministro delle Finanze determina il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo spettanti ai giudici tributari). Tale modifica comporta che, mentre prima il parere del CPGT doveva essere richiesto prima della predisposizione del decreto da parte del Ministro, ora tale parere può essere richiesto dopo tale predisposizione;

- l'art. 39, comma 2 lett. *g*) numero 2), ha modificato il comma 2 dell'art. 24 del DLGS n. 545/92, il cui testo risulta essere il seguente: *Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti*. Anche in questo caso, l'aggiunta al vecchio testo della norma in esame delle parole *dell'attività giurisdizionale e nei confronti del personale giudicante*, con la chiara finalità di limitare i poteri di questo Consiglio, non sembrano andare, per le ragioni già dette, nella direzione di un rafforzamento dell'efficienza del sistema giustizia tributaria;

- l'art. 39, comma 2, lett. *g*), n. 5), dispone che *i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai*

sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Anche questa norma, in contrasto con la giurisprudenza consolidata sul punto, anche alla luce di una normativa piuttosto chiara, suscita più di una perplessità;

- l'art. 39, comma 2, lett.g), n. 6), afferma che *I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.* Il testo, poco chiaro, di questa norma sembra dire che ai giudici tributari che svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di Vice Presidente di sezione spettano i compensi fisso e variabile come determinati con decreto del Ministro dell'Economia. Allo stato, dunque, tale disposizione, sembra ripetere quanto già previsto da altre norme, a meno che non abbia voluto dire che al giudice che rivesta anche la funzione di Presidente di sezione o di Vice presidente di sezione vanno liquidati solo i compensi fissi e variabili previsti dal DM di cui all'art.13 per i giudici.

(4)

Processo telematico

Utile appaiono le norme su questa materia, consentendo, dette norme un'accelerazione dell'attuazione dell'importante traguardo del processo tributario telematico. Infatti:

- l'art. 2, comma 35 ter, lett.b) della Legge n. 111/2011, ha disposto modifiche all'art. 18 del DLGS n. 546/92, il cui nuovo testo risulta essere nelle parti modificate: *...b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;... 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscal e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente;*

- l'art. 39, comma 8, lettera a) - numero 2), del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, ha introdotto , dopo il comma 1 dell'art. 16 del DLGS n. 546/1992, il comma 1-bis, il quale recita : *Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le*